



Consiglio Regionale della Campania

REGIONE CAMPANIA
18/10/2013
M. L. G. R. A.

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0020726/A

Del 18/10/2013 09.01.34
Da CR A SEROC

Al Presidente della Giunta Regionale

On. Stefano Caldoro

All'Assessore Regionale

Al Lavoro e alla Formazione Professionale

avv. Severino Nappi

oggetto: interrogazione urgente a risposta scritta "articolo 26 ex lege 845/78 – DGR 2130/2007 e 180/2008 - progetti speciali per la riduzione del divario tra domanda e offerta di lavoro"

Il sottoscritto Consigliere Pasquale Giacobbe

premesse

1. che con DGR 2130/2007 e 180/2008 venivano ritenuti coerenti con le linee programmatiche della Regione Campania tutti gli 11 progetti pervenuti decidendo di trasmettere al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale le proposte progettuali pervenute per approvazione ai sensi della legge 845/78 articolo 26;
2. che il MdL con specifici decreti interministeriali approvava e finanziava tutti i suddetti progetti autorizzando la Regione a stipulare gli atti di concessione, e trasferendo il 50% di ogni progetto affinché avvenisse l'erogazione dell'anticipazione;
3. che la Regione, provvedeva a sottoscrivere singoli atti di concessione e ad erogare la prima tranche pari al 30% per consentire ai progetti di avviarsi;
4. che successivamente, all'atto del suo insediamento, il dirigente del settore 06 area 17, prima riprendeva le attività, poi le bloccava parzialmente, fino a bloccarle completamente, senza addurre motivazioni tecniche plausibili, e, in maniera inconsueta, in una nota ufficiale riportava "...gli organismi in indirizzo sono invitati a sospendere qualsiasi attività..." (nota prot. 2011.0752142 del 5/10/2011) mostrando almeno insicurezza sul provvedimento, confermata da altri atti che, per alcuni soggetti attuatori bizzarramente, in parte autorizzavano e in parte sospendevano le attività (nota prot. 2011.0752120 del 5/10/2011);
5. che i numerosi ricorsi al TAR avverso il provvedimento del dirigente venivano accolti e intimavano di sbloccare le attività entro il termine dei 60 gg;
6. che, rispetto alla decisione del TAR che intimava al dirigente di riprendere le attività, egli provvedeva allo sblocco al limite della scadenza dei termini per l'ottemperanza, ma, il giorno successivo, la Giunta adottava una DGR nr. 198/2012 che, riprendendo completamente le decisioni già rigettate dal TAR, sospendeva ogni attività in autotutela, dando l'impressione di voler sollevare la dirigenza da ogni responsabilità spostando tutto sulla Giunta, ovvero sulla collettività;
7. che il Tar Napoli, a gennaio 2012, con sentenza definitiva (N. 01362/2013 REG.PROV.COLL.) annulla anche la DGR 198/2012 e "...condanna l'Amministrazione...a concludere entro e non oltre il termine perentorio di 20 giorni...il procedimento di autotutela...con divieto di porre a base dell'eventuale atto conclusivo di ritiro motivazioni ulteriori e diverse...";

18/10/13
S.C.



Consiglio Regionale della Campania

8. che la Giunta, ignorando l'ordinanza del TAR e nei fatti disattendendola sia per tempistica che per motivazioni, emette la DGR 36/2013, pubblicata sul BURC dell'11/3/2013, nella quale si delibera di annullare le delibere nr. 2130/2007 e nr. 180/2008;
9. che tale delibera 36/2013, veniva pubblicata sul BURC dell'11/3/2013, seppur stranamente diffusa in prima pagina nazionale del quotidiano "il Mattino" il 4/03/13, pur non essendo stata ancora perfezionata dalla Giunta stessa, evidenziando con tale atto una pericolosa fuga di notizie, peraltro infondate e fortemente lesive;
10. che alla DGR 36/2013 si sono opposti tutti i soggetti attuatori dei progetti. Per alcuni ricorsi cautelativamente è stata sospesa e per altri addirittura discussa nel merito, dichiarando illegittimi gli atti prodotti dalla Regione e stigmatizzando la sua volontà a non consentire il completamento dei progetti, costringendo il TAR ad ordinarne l'immediata ripresa e condannando la Regione ad ulteriori spese;
11. il Dirigente, in dispregio all'ordinanza del TAR e, in qualche modo, anche alla DGR, il 7/06/2013, emette un decreto che, discrezionalmente, non attua né quanto disposto dalla DGR 36/2013 né quanto disposto dal TAR, quasi avocando a sé la volontà politica e, comunque, operando al di sopra della legge;
12. il TAR nelle motivazioni della sentenza di annullamento e di illegittimità della delibera (N. 03554/2013 REG.PROV.COLL.) sottolinea come essa sia stata fatta *"...in chiaro contrasto con la previsione normativa e sostanziale travolgimento delle rilevanti attribuzioni riservate al Ministero..."*;
13. che il TAR, in un'altra sentenza (N. 02305/2012 REG.PROV.COLL.), spesso richiamata nei successivi intervenuti provvedimenti, a proposito delle indagini della Procura, avviate nel 2008, più volte pretestuosamente richiamate dalla Regione, testualmente afferma che *"...il solo fatto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli abbia avviato indagini ... sulle attività gestite dall'Area generale di coordinamento regionale Istruzione, Educazione, Formazione professionale nel corso degli anni pregressi, acquisendo anche la documentazione afferente alle sovvenzioni de quibus concesse nel 2009, nella assoluta genericità dei riferimenti, in assenza di qualsivoglia elemento specifico ...non può ritenersi ex se sufficiente a interrompere l'adempimento e l'esecuzione di rapporti convenzionali già perfezionati e in corso di svolgimento, con sospensione delle attività formative e degli annessi pagamenti..."*;
14. che la Regione Campania, ignorando l'ordinanza TAR, in data 27/08/2013, ha presentato ricorso al CONSIGLIO di STATO per l'annullamento in via cautelare della ordinanza del TAR, di cui al precedente punto 10, della DGR 36/2013. Il CONSIGLIO di STATO rigetta immediatamente l'istanza per la concessione della sospensione e conferma il rigetto nel merito, il giorno 8/10/2013 con varie sentenze identiche, una di esse individuata al nr. 3932/2013;

considerato

- che l'Amm.ne Regionale ha l'obbligo di "continuità amministrativa";
- che la Regione Campania, come riportato dal TAR (sentenza N. 03554/2013 REG.PROV.COLL.) ha operato senza coinvolgere minimamente *"...l'amministrazione centrale che ha definitivamente assentito e finanziato il progetto..."* e *"... che culmina con un decreto interministeriale con il quale il singolo progetto viene approvato e finanziato..."* facendo ritenere *"...suggerivamente ... l'annullamento delle delibere regionali ... addirittura privo di effetti, non essendo stato intaccato il decreto ministeriale di concessione dei contributi..."*;
- che la Regione Campania sembra ignorare, come riportato dal TAR (sentenza N. 03554/2013 REG.PROV.COLL.) *"...la complessità della procedura per l'assegnazione dei finanziamenti statali di cui all'art. 26 della legge n. 845 del 1978 ... Più in dettaglio, non può sfuggire l'articolato procedimento che si è concluso con l'erogazione del finanziamento...che si regge sulle concorrenti attribuzioni sia della Regione, sia dell'amministrazione centrale che in sinergia per quanto di rispettiva competenza hanno concorso ad approvare i singoli progetti..."*;



Consiglio Regionale della Campania

- che tale atteggiamento sta causando gravi danni all'immagine della stessa Regione nonché il mancato pagamento a tutti coloro che hanno partecipato ai progetti, discenti, docenti e tutor, oltre che agli stessi enti attuatori prevalentemente autorevoli Centri di Ricerca pubblici e Università Campane;
- che, per la Regione Campania, si è finora realizzato un danno economico già consolidato dalle numerose sentenze di condanna da parte del TAR pari a circa 50.000 euro;
- che la Regione Campania, nel ruolo di controllo ad essa attribuito sulla regolare esecuzione dei progetti rispetto all'approvazione ministeriale, si espone all'ulteriore rischio di non poter rendicontare al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale le cifre "vincolate" e ad essa corrisposte per il finanziamento dei progetti *de quibus*;
- che le numerose sentenze, che hanno visto soccombere impietosamente la Giunta Regionale, molte delle quali ancora in corso, aprono il fianco a ulteriori, inevitabili e ingenti risarcimenti nei confronti dei danneggiati;
- che anche il CONSIGLIO di STATO ha rigettato l'istanza della Regione Campania;

si interroga

il Presidente della Giunta Regionale

l'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale

- > su quali sono le motivazioni per le quali non si adottano provvedimenti tesi alla soluzione definitiva del problema;
- > perché con DGR n. 8 del 18/01/2013, congiuntamente, l'Assessorato alla Formazione Professionale e l'Assessorato all'Istruzione, impegnavano altri fondi in attività formative identiche a quelle ritenute non coerenti, parere espresso dalla stessa Regione Campania sempre nel 2013 (!) per i progetti *de quibus*;
- > perché ostinatamente si espone l'ente Regione, viste le numerose sentenze e ordinanze del TAR, a possibili risarcimenti danni, aggravando ulteriormente la già critica situazione economica;
- > se, in analoghi casi, essendo le attività della Regione, sia politiche che amministrative, molto spesso soggette ad indagini della Procura, si è proceduto a sospendere autonomamente e con provvedimenti dirigenziali o di giunta, ogni attività o incarico in assenza di specifici provvedimenti degli organi giurisdizionali;
- > perché la Regione continua ad agire al di fuori di quanto stabilito dai Magistrati del TAR senza prevederne le conseguenze, anche alla luce dell'ultima sentenza del Consiglio di Stato;
- > perché la Regione non si opponeva a decreti ingiuntivi di quasi 3 milioni di euro in relazione ai progetti *de quibus*, costringendo l'Amministrazione Regionale a corrispondere somme non attinte dallo specifico e dedicato capitolo di spesa, rischiando così un ingente danno erariale.

Dr. Pasquale Giacobbe